

# COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombardi "Adda Martesana"  
Città Metropolitana di Milano

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza



---

**CONCESSIONE IN USO LOCAZIONE DI AREA E IMMOBILI  
SITUATI PRESSO PARCO ITALIA - LISCATE,  
PER LA GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DESTINATA  
ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE.**

---

## **CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI**

## **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Liscate intende concedere in uso locazione un'area e degli immobili siti all'interno dell'area destinata a verde pubblico urbano, denominata "Parco Italia", situata tra via Antonio Gramsci, via Aldo Moro e via Don Enrico Cazzaniga, identificata catastalmente con la particella n. 357 del Foglio 7, da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Le finalità che l'Amministrazione comunale intende conseguire con l'affidamento di tale concessione, sono quella di offrire alla cittadinanza una maggiore fruibilità del Parco comunale, mettendo a disposizione dei fruitori dell'area servizi ed eventi che favoriscono l'aggregazione sociale e, nel contempo, garantire una maggiore sorveglianza dell'area pubblica attraverso una costante presenza del gestore dell'esercizio, alle condizioni previste nel presente capitolato.

I principali obiettivi che l'Amministrazione comunale intende conseguire sono:

- a) implementare la fruizione di Parco Italia da parte della cittadinanza, attraverso la proposta di iniziative sportive, culturali, ludiche, che favoriscano l'aggregazione di bambini, giovani, adulti ed anziani;
- b) garantire un'adeguata sorveglianza del Parco, attraverso la presenza costante del soggetto individuato come gestore dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, negli orari di apertura al pubblico del Chiosco;
- c) valorizzare la cooperazione con le realtà associative e istituzionali presenti sul territorio comunale.

I soggetti che intendo partecipare alla procedura di affidamento in concessione di cui al presente capitolato, dovranno presentare una proposta progettuale contenente proposte che assicurino:

1. garantire ai cittadini che frequentano il Parco, un adeguato ed utile servizio di ristoro attraverso l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2. l'organizzazione di eventi ed attività che promuovano la socialità e l'aggregazione all'interno del Parco;
3. migliorie nelle strutture degli immobili dati in concessione;
4. manutenzione ordinaria del verde pubblico e pulizia all'interno del parco.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**

Gli immobili oggetto della presente concessione: chiosco, area esterna (portico con chiusure mobili) e servizi igienici, sono riportati nella tavola allegata al presente capitolato.

Gli immobili si trovano all'interno dell'area verde comunale denominata "Parco Italia", situata tra via Antonio Gramsci, via Aldo Moro e via Don Enrico Cazzaniga, e confinante con la Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo II". Tale area è completamente recintata e l'ingresso è garantito da quattro cancelli, due dei quali (quelli posti in via Gramsci e via Cazzaniga, dotati di automatizzazione.

## **ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI**

Il presente bando è rivolto ai privati, alle Associazioni e alle Cooperative Sociali di cui al Testo Unico del Volontariato, Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2008, e s.m.i.

Le Cooperative Sociali devono essere iscritte nei registri previsti dalla Legge Regionale n.1/2008. Per la partecipazione è necessario possedere i requisiti morali previsti dall'art. 65 L. R. 2/2/2010 n. 6 – "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere", nonché dei principi generali di scelta del contraente di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice dei Contratti. I soggetti interessati alla partecipazione del bando, devono inoltre possedere i requisiti professionali di cui all'art. 66 della L. R. 2/2/2010 n. 6 – "Testo Unico Leggi regionali in materia di commercio e fiere" ai fini dell'esercizio o dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti debitori nei confronti del Comune di Liscate ai fini tributari (ICI, IMU, TASI, TARI, Imposta sulla pubblicità, Tassa Occupazione spazi pubblici), per servizi a domanda individuale (mensa scolastica, centro estivo, ecc).

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario, durante tutto il periodo della concessione dovrà:

a) **assicurare** l'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto del calendario e degli orari indicati nel progetto presentato in sede di gara. Il Gestore è tenuto a concordare con il Comune di Liscate eventuali modifiche dell'orario di apertura dell'attività rispetto a quanto indicato in sede di gara.

Resta facoltà dell'Amministrazione comunale concordare con il concessionario modifiche agli orari di apertura dell'attività qualora si manifestino particolari problemi di disturbo della quietà pubblica e di inquinamento acustico, ovvero il temporaneo ampliamento degli orari di apertura in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'interno del Parco;

b) **rispettare** l'orario di chiusura del pubblico esercizio durante l'orario di chiusura del Parco, specificando che il pubblico esercizio dovrà essere chiuso 15 (quindici) minuti prima dell'orario previsto per la chiusura del Parco per favorire l'uscita dei presenti in tempo utile. Gli orari di apertura del Parco sono quelli specificati al successivo punto c);

c) **provvedere** all'apertura e alla chiusura dei cancelli di Parco Italia, tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni in cui è sospesa per qualsiasi motivo l'attività del chiosco, con il rispetto del seguente orario:

- Apertura: dal Lunedì al Venerdì: entro le ore 07.30  
il Sabato e la Domenica: entro le ore 08.00
- Chiusura: dal 01.10 al 31.03 entro le ore 22.00 dal  
01.04 al 30.09: entro le ore 23.30

d) **consentire** l'utilizzo dei servizi igienici a tutti i frequentatori del Parco, negli orari di apertura del chiosco, senza obbligo di consumazione;

e) **concordare** qualsiasi modifica significativa, anche se mirata al miglioramento, con il Comune di Liscate;

f) **tenere** indenne e manlevato il Comune di Liscate da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività di gestione del chiosco;

g) **sostenere** integralmente le spese per le utenze di energia elettrica, gas, acqua ed eventuale utenza telefonica relative al chiosco e provvedere alla volturazione dei relativi contratti a proprio carico;

h) **sostenere** tutti gli oneri relativi alla gestione del chiosco;

i) **gestire** e **utilizzare** i locali e gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia e restituirli, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà;

j) **dare** tempestiva comunicazione scritta al Comune di Liscate di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del chiosco, specificandone le ragioni e la durata;

k) **provvedere** all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria degli immobili affidati in concessione (quali: tinteggiatura periodica delle pareti, pulizia costante dei locali, pulizia costante e fornitura prodotti per igiene all'interno dei servizi igienici a servizio dei frequentatori del Parco);

l) **segnalare** tempestivamente al Comune di Liscate eventuali danni, anomalie e la necessità di manutenzione delle strutture ludiche, dell'arredo, dei punti luce e di ogni attrezzatura o installazione presenti all'interno del Parco;

m) **attivare** a favore dei frequentatori del parco un servizio di gelateria che preveda la vendita al dettaglio oltre che di gelati "preconfezionati" anche di gelato detto "sciolto", con la predisposizione di idoneo bancone adatto ad ospitare vaschette di gelato per il confezionato al momento di coni o coppette secondo le richieste dell'utenza;

n) **provvedere** alla manutenzione del verde pubblico presente all'interno del Parco, con le modalità e i tempi di cui alla proposta progettuale, prevedendo un numero di tagli dell'erba in

modo che la stessa non superi mai l'altezza di 15 cm, e la corretta potatura di contenimento di arbusti e roseti (la potatura degli alberi ad alto fusto rimane in carico al Comune);

o) **provvedere** alla quotidiana pulizia di tutte le superfici del parco (prati, aree gioco, zone pavimentate, vialetti), con le modalità e i tempi di cui alla proposta progettuale presentata in fase di gara, da qualsiasi tipo di rifiuto, con relativo svuotamento dei cestini situati all'interno del Parco, con la possibilità di attivare dei punti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

## **ART. 5 - DIVIETI**

Al concessionario è fatto assoluto divieto di:

1. **limitare** l'accesso delle persone all'interno di Parco Italia;
2. **distruggere e/o danneggiare e/o modificare** le attrezzature e le essenze arboree presenti all'interno di Parco Italia;
3. **rispettare** gli orari di apertura e chiusura dell'attività, come specificato nel presente bando e nella proposta progettuale presentata in fase di gara;
4. **consentire l'ingresso e/o la permanenza** di persone all'interno del Parco Italia oltre gli orari di apertura dello stesso come specificati all'art. 4 punti b) e c);
5. **dare** ai beni oggetto della concessione una destinazione diversa da quella indicata nel presente capitolato.

## **ART. 6 – PROGETTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La partecipazione alla gara per la concessione in locazione dell'area e del chiosco, prevede la presentazione di un progetto di gestione distinto nei seguenti punti:

- 1) modalità di gestione dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande;
- 2) descrizione dettagliata delle iniziative, manifestazioni, attività che si intendono proporre per favorire momenti di aggregazione all'interno del Parco;
- 3) modalità di svolgimento di un'adeguata sorveglianza dell'area;
- 4) modalità di gestione dell'attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico all'interno del Parco;
- 5) modalità di gestione dell'attività di pulizia e svuotamento dei cestini da effettuare su tutte le superfici del Parco.

Per ciascun elemento progettuale di gestione dovranno essere precisati:

- a) il contenuto e le finalità dell'attività;
- b) i soggetti a cui sono rivolte le attività;
- c) gli obiettivi che si ritiene di perseguire;
- d) i giorni e/o i periodi in cui si ritiene di proporre le attività;
- e) gli orari in cui si ritiene di proporre le attività.

Normalmente le attività che si intendono organizzare dovranno essere gratuite per gli utenti. Qualora il soggetto vincitore intendesse proporre iniziative a pagamento, le stesse dovranno preventivamente essere specificatamente autorizzate dal Comune, il quale dovrà altresì approvare le tariffe proposte.

Tutte le manifestazioni eventualmente organizzate all'interno del parco, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale al fine di verificare la compatibilità con gli obiettivi di interesse generale del Comune, nonché valutare il rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il progetto potrà anche prevedere un investimento iniziale in altri arredi, attrezzature, interventi strutturali di miglioria, ritenuti necessari e/o comunque opportuni, precisando altresì che l'onere per tali acquisizioni debba essere coperto interamente dal concessionario. Ogni eventuale integrazione, modifica o trasformazione dell'arredo e della struttura esistente, al termine del periodo della concessione di cui all'art. 8, verrà ceduta al Comune, senza nulla pretendere.

Le integrazioni, migliorie, modifiche o trasformazioni di cui innanzi dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 7 – CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone annuo dovuto al Comune di Liscate per la concessione in locazione degli immobili di cui all'art. 1 sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione.

Il canone annuo a base d'asta viene fissato in euro 2.500,00= (euro duemilacinquecento/00), oltre IVA di legge.

Il suddetto canone posto a base di gara è comprensivo anche della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino all'utilizzo della superficie di 100 metri quadrati.

Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).

Il canone annuo per la concessione sarà corrisposto in due rate di pari importo. La prima rata pari al 50% del canone dovrà essere versata entro il 31 marzo (relativamente alla prima annualità la prima rata dovrà essere versata entro la data prevista per la stipula della concessione), la seconda, pari al restante 50% del canone, dovrà essere versata entro il 31 ottobre di ogni anno. L'Amministrazione comunale entro 20 giorni prima delle suddette scadenze provvederà ad emettere regolare fattura il cui imponibile sarà pari al 50% del canone determinato in sede di gara, maggiorato dell'iva vigente al momento dell'emissione delle fatture.

#### **ART. 8 – DURATA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

La concessione degli spazi e degli immobili di cui al presente bando sarà formalizzata mediante apposito Contratto, da stipularsi tra il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ed il soggetto individuato a seguito della procedura di gara, così come indicati all'art. 3 del presente capitolato. La violazione da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla scrittura contrattuale, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza che il medesimo possa vantare alcunché a titolo di risarcimento danni.

Tutti gli oneri ed i diritti decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto e sono a carico del concessionario.

Il Contratto avrà durata di 6 (SEI) anni a far tempo dalla data di sottoscrizione. I partecipanti nella domanda dovranno indicare il numero degli anni per cui intendono impegnarsi nella gestione. Alla scadenza il contratto decade di fatto e di diritto senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune di Liscate si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per una durata massima corrispondente al Contratto originario laddove permangano le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Il Comune di Liscate si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- scioglimento dell'associazione o della cooperativa, di cui all'art. 3;
- destinazione dei locali ad usi diversi da quelli concessi;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel Contratto di concessione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo, altresì il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del Contratto;
- la fruizione non autorizzata, anche parziale del bene stesso da parte di un soggetto diverso dal concessionario/soggetto assegnatario.
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle eventuali migliorie proposte in sede di gara, è concessa una sola proroga non superiore a sei mesi e degli obblighi contenuti nelle proposte progettuali.

Il Comune di Liscate contesterà in forma scritta e notificata al concessionario eventuali inadempienze, intimando l'esecuzione degli interventi con la loro descrizione e il tempo utile per la loro esecuzione. Non provvedendo il concessionario, vi provvederà il Comune di Liscate, prelevando l'importo dalla garanzia assicurativa.

Qualora il concessionario intenda recedere prima della scadenza dalla convenzione deve darne preavviso scritto almeno 6 (sei) mesi prima.

#### **ART. 9 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'impresa individuale, l'Associazione, la cooperativa, ovvero i soggetti di cui all'art. 3 del presente capitolato dovrà provvedere ad inoltrare a sue spese la relativa domanda di autorizzazione al Comune di Liscate e Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) all'ATS competente per territorio, in sostituzione dell'ex parere sanitario.

Ad avvenuta sottoscrizione del Contratto di Locazione, il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68, della Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio obbligatori.

Tale autorizzazione avrà durata pari al termine della locazione dell'area e lo svolgimento dell'esercizio di somministrazione è strettamente collegato all'attività ludica e ricreativa di Parco Italia ed in ogni caso l'autorizzazione medesima non potrà mai essere trasferita al di fuori dell'area del parco comunale.

#### **ART. 10 – GESTIONE, ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE EVENTUALI STRUTTURE AGGIUNTIVE, MANUTENZIONE**

Il Comune di Liscate acquisirà al proprio patrimonio, al termine della concessione in locazione, le eventuali migliorie e/o trasformazioni alle strutture di proprietà del Comune che il concessionario si è impegnato ad eseguire al momento della presentazione della domanda di gara, senza nulla pretendere da parte dello stesso.

Al concessionario compete l'obbligo della riparazione e manutenzione ordinaria del chiosco e di tutte le attrezzature e arredamenti a servizio dell'attività di somministrazione, nonché delle strutture aggiuntive indicate in sede di gara. In caso di necessità di riparazioni o sostituzioni, ove non effettuate dal gestore, l'Amministrazione Comunale effettuerà gli interventi necessari rivalendosi sul concessionario, in subordine sulla cauzione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'onori.

Il concessionario dovrà indicare le eventuali iniziative ad esso correlate che nell'arco del periodo di gestione organizzerà al fine di sviluppare la fruibilità del parco, l'aggregazione del mondo giovanile e degli anziani. Le attività ludico-ricreative che il concessionario metterà in programma dovranno essere sempre preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 - CAUZIONE**

Il Concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali ed a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, è tenuto a presentare una cauzione, il cui ammontare presunto è determinato nella misura del 10% dell'importo contrattuale per come determinato all'art. 7 del presente Capitolato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 1.500,00= (euro millecinquecento/00). Si precisa che l'importo della cauzione da prestare, sarà determinato sulla scorta del canone complessivo offerto in sede di gara.

Tale cauzione dovrà essere presentata tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La polizza dovrà contenere obbligatoriamente la seguente dicitura:

*“La banca/assicurazione si impegna a versare al Comune di Liscate l'importo totale o minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva*

*escussione di cui all'art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta a mezzo di raccomandata A.R. da parte del Comune di Liscate, contenente l'indicazione delle somme richieste". Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Responsabile di Area competente. Alla scadenza del contratto la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dal termine suddetto."*

La cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione in caso di recesso anticipato dal contratto da parte del Concessionario.

## **ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**

Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi forma di responsabilità civile e penale.

A tal fine, prima della stipula del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve esibire:

- a) polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio al chiosco e agli impianti tecnologici in esso contenuti, di proprietà comunale, valida per tutto il periodo della gestione, con un massimale minimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro)
- b) polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Nazionale per la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti, valida per tutto il periodo della gestione, con un massimale minimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro).

La mancata stipula delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Comune di Liscate, della cauzione provvisoria prestata in fase di presentazione dell'offerta.

## **ART. 13 – PERSONALE**

Il Concessionario si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, dei soci dipendenti ovvero qualsiasi altro rapporto di lavoro o di collaborazione e/o di gestione e di tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali e nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario della locazione.

## **ART. 14 – ADEMPIMENTI FISCALI**

Il Concessionario, nell'esercizio dell'attività di cui all'oggetto, è tenuto sempre al rilascio di idoneo documento fiscale ed i proventi derivanti dalla vendita di alimenti e bevande e/o di qualsiasi altra attività collaterale sono introitati a mezzo di regolare registratore di cassa ovvero nel rispetto degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 15 - FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Qualora fosse necessario procedere a interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura del chiosco, questa dovrà essere concordata tra le parti, fatti salvi i casi di interventi di natura urgente e straordinaria.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito nei giorni di chiusura per manutenzione.

## **ART. 16 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA. RICONSEGNA DEI BENI**

Il concessionario rimane consegnatario degli immobili, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dei beni.

Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione i beni ceduti in concessione, risultanti dai verbali di consistenza e di consegna.

Della riconsegna dei beni verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Eventuali migliorie eseguite sul bene saranno ritenute di proprietà comunale, senza diritto ad alcun rimborso, compenso o indennizzo di sorta al Concessionario.

Contestualmente alla riconsegna il Concessionario dovrà curare lo sgombero delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

## **ART. 17 - CONTROLLI, PENALITA', SANZIONI**

Il Comune di Liscate, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni e/o di servizi ritenuti competenti ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso il chiosco.

Qualora, in occasione di controlli o verifiche effettuati dal Comune di Liscate vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune di Liscate procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni o, in caso di urgenza, entro 48 ore. Qualora il Concessionario non presenti le proprie controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione pari all'uno per cento del valore del contratto per un massimo del dieci per cento. Al raggiungimento di tale soglia saranno attivate le procedure di risoluzione del contratto.

## **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi per atto tra vivi il contratto di concessione e/o di subaffittare l'area o gli impianti, di concedere tutti o parte dei beni in comodato d'uso.

E' consentito il trasferimento del contratto di concessione a causa di morte.

## **ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese afferenti alla stipula del contratto di concessione sono a totale carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Giudice Amministrativo.

## **ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non risulti contemplato nel presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Per quanto attiene alla disciplina delle concessioni in uso locazione di locali, aree e strutture comunali le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile, alla Legge n. 392/1978, a quanto previsto dal capo II del D. Lgs 507 del 15/11/1993 ed ai regolamenti comunali vigenti.



**Obbligo da parte del concessionario di firmare, per presa visione ed accettazione, copia del presente capitolato in ogni pagina ed allegarne un esemplare all'istanza di partecipazione alla gara.**

# COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombardi "Adda Martesana"  
Città Metropolitana di Milano

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza



## ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO DEL CHIOSCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LISCATE

Descrizione
modulo per macchina da caffè con vani
modulo neutro da cm 100
modulo refrigerato da cm 155
modulo da cm 200 con due scomparti e lavello:
modulo con espositore da cm 102
lavello
rivestimento anteriore, pannelli di chiusura, ecc.
lavabicchieri
fabbricatore di ghiaccio a cubetti (LaCimbali S40)
n° 3 lampade ad infrarossi VORTICE Thermologika da w 1800, per riscaldamento zona portico
caldaia murale per riscaldamento chiosco